



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 63 Del 26-06-2013

Oggetto: Indennità amministratori comunali anno 2013 - Rideterminazione.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte presentate.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DI BONAVENTURA DIEGO	SINDACO	P
Saccomandi Sandro	ASSESSORE	P
Di Gianvittorio Antonio	ASSESSORE	P
Speziale Antonina	ASSESSORE	P
Cipollina Franca	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor D'EGIDIO RAFFAELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 interamente dedicato allo status degli amministratori locali.

Dato atto che il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali risulta, a tutt'oggi, disciplinato dagli artt. 82-83-84 del T.U.E.L. n. 267/2000 nonché dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 (recante norme per la determinazione della misura di indennità di funzione e dei gettoni di presenza per amministratori locali).

Visto in particolare l'art. 82 del D. L.gs. 267/00 il quale stabilisce che:

- la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco e gli assessori comunali è determinata con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
- l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- gli amministratori cui viene corrisposta l'indennità di funzione non percepiscono alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione degli Organi stessi;
- la misura dell'indennità di funzione degli Assessori comunali è articolata in rapporto percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;
- una somma, pari ad un'indennità mensile di funzione del Sindaco deve essere annualmente accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato;
- le indennità definite con il decreto del Ministro dell'Interno possono essere incrementate e diminuite con deliberazione della Giunta Comunale.

Preso atto che in base agli articoli 1 e 4, comma 3 e comma 8, del citato DM 119/2000, le indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli amministratori del Comune di Notaresco, nella misura minima, sono così mensilmente determinati:

Indennità di Funzione		
Funzione	Indennità	Nota
Sindaco	2.788,86	
Vicesindaco	1.394,43	50% indennità Sindaco
Assessori	1.254,99	45% indennità Sindaco
Presidente del Consiglio	278,89	10% indennità Sindaco
Gettoni di presenza consiglieri	18,07	per ogni partecipazione a consigli e commissioni

dando atto che occorre tener conto anche del disposto dell'art. 82, comma 1, del d.lgs. 267/2000 a mente del quale l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Visto l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria per il 2006, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale *"per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita"*.

Visto inoltre il D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito dalla legge 122/2010) e in particolare l'art. 5, comma 7, il quale dispone riduzioni delle indennità degli amministratori locali dal 3% al 10%, a seconda della classe demografica dei comuni, rinviando ad un decreto ministeriale l'attuazione in concreto della norma.

Considerato che a tutt'oggi il Decreto di cui al D.L. 78/2010, di rideterminazione delle indennità, non risulta ancora emanato.

Preso inoltre atto che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha disposto che:

"... l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettante agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ..." e che *"... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006;..."*;

- che le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono quindi non condivisibili le pronunce delle Sezioni regionali ed anzi affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;

- che le vicende che si sono susseguite hanno determinato comportamenti non sempre omogenei da parte delle amministrazioni locali causate proprio dalle diversità di pronunce della Corte dei Conti nonché dalla frammentazione normativa;

- che in data 25/01/2013 l'ANCI ha chiesto un pronunciamento urgente al Ministero dell'Interno al fine apportare chiarezza sugli aspetti più delicati e complessi della materia e per consentire agli enti locali di operare in maniera legittima.

Considerato inoltre che la sezione controllo della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 e 24 novembre 2011 ha espresso parere che, in attesa della pubblicazione del decreto di cui sopra, l'ammontare delle indennità e dei gettoni spettanti agli Amministratori locali sono quelle stabilite dal DM 119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dalla legge finanziaria 2006 (art. 54 c. 1 della legge 266/2005) e ciò in ossequio alla ratio della norma sul contenimento delle spese di finanza pubblica;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le indennità di funzione agli amministratori per l'anno 2013, applicando la riduzione del 10% stabilita dalla Legge Finanziaria 2006, art. 54, comma 1, Legge n. 266/2005, in ossequio della ratio della norma sul contenimento della spesa di finanza pubblica, e prendendo atto della rinuncia degli assessori comunali, lavoratori autonomi, ad una parte dell'indennità di funzione ad essi spettante. In particolare, si stabiliva che gli assessori lavoratori dipendenti avrebbero continuato a percepire l'indennità spettante come da legge, mentre gli assessori lavoratori autonomi avrebbero percepito l'indennità decurtata del 50%.

Richiamato il decreto del Sindaco n. 4 del 13.06.2013 con il quale sono stati nominati i componenti della nuova Giunta Comunale nelle persone dei Signori: Diego Di Bonaventura, Sindaco; Sandro Saccomandi, vice sindaco; Antonio Di Gianvittorio, assessore; Franca Cipollina, assessore; Antonina Speciale, assessore.

Viste le dichiarazioni, acquisite agli atti, con le quali i componenti la Giunta Comunale hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità, il tipo di lavoro, autonomo o dipendente, che prestano al fine dell'esatta determinazione dell'indennità di funzione.

Considerato che in fase di approvazione del Bilancio 2013 è necessario determinare gli oneri derivanti dalla erogazione delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza, del rimborso spese, delle indennità di missione spettanti agli amministratori ed ai componenti le Commissioni comunali, nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti a favore dei lavoratori dipendenti che rivestono la carica di amministratore.

Rilevato che l'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ribadisce la sospensione della possibilità di incremento delle indennità di cui si tratta, prevista dall'art. 82, c. 10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In base a tali disposizioni le indennità di funzione lorde spettanti agli amministratori del Comune di Notaresco, in seguito alla decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, della legge finanziaria per il 2006, sono le seguenti:

Sindaco	2.510,00		1
Vicesindaco	1.255,00	50% indennità Sindaco	1
Assessori	1.130,00	45% indennità Sindaco	3
Presidente del Consiglio	251,00	10% indennità Sindaco	0
Indennità consiglieri	16,27	Per ciascuna seduta	

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 11.08.2009 con la quale veniva disposta la revoca della figura del presidente del Consiglio, avendo il Sindaco avvocato a se i relativi poteri.

Vista la volontà della nuova amministrazione di rideterminare le indennità spettanti nella misura ordinaria di legge.

Visto l'art. 82, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000 relativo alla disciplina del trattamento di fine mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia, poi integrato dal D.M. n. 119 del 4 aprile 2000.

L'ammontare dell'indennità di fine mandato da corrispondere è pari ad una mensilità dell'indennità di carica moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato. Tale indennità deve essere erogata alla scadenza del mandato stesso.

Il comma 722 della legge finanziaria per il 2006 precisa che l'indennità di fine mandato dei sindaci e dei presidenti di provincia prevista dall'art. 10 del regolamento di cui al decreto del ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi; ricordiamo, per completezza, che il suddetto art. 10 prevedeva che "a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno".

Il trattamento di fine mandato (Tfm) deve essere qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, art. 50, comma 1), lett. g) del Tuir, in quanto previsto tra le "indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e alla legge n. 816 del 27 dicembre 1985".

Il trattamento di fine mandato, pur essendo erogato alla fine del mandato, ha valenza pluriennale e non viene tassato con le ordinarie regole previste per i redditi assimilati ma è soggetto alla tassazione separata.

La liquidazione del trattamento di fine mandato compete al dirigente o al responsabile del servizio, in quanto trattasi di mero atto gestionale. Risulta, infatti, chiaramente indicato dall'art. 82, comma 11, del D.Lgs n. 267/2000 che la riserva a deliberare in materia da parte della giunta o del consiglio riguarda solo le variazioni delle indennità o dei gettoni per i rispettivi componenti, in quanto comportano implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile. Una volta, però, che tali organi collegiali hanno fissato l'importo delle indennità, il calcolo del trattamento di fine mandato ne è una mera conseguenza, che non ha ragione di essere annoverata fra le competenze degli organi collegiali prima citati.

Visto il D.M. 04/08/2011 che definisce le misure dei rimborsi delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno sostenute dagli amministratori degli enti locali per l'effettuazione di missioni istituzionali.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 54;
- la L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Delibera

1) La premessa è parte integrante del presente deliberato.

2) Di rideterminare l'indennità di funzione degli assessori comunali, con decorrenza dal 13.06.2013, nelle seguenti misure ordinarie previste dalla legge:

Sindaco	2.510,00		1
Vicesindaco	1.255,00	50% indennità Sindaco	1
Assessori	1.130,00	45% indennità Sindaco	3
Presidente del Consiglio	251,00	10% indennità Sindaco	0
Indennità consiglieri	16,27	per ciascuna seduta	

3) Dare atto che le indennità spettanti agli amministratori lavoratori dipendenti è dimezzata rispetto a quella ordinaria, ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000.

4) Stanziare le seguenti ulteriori voci di spesa riferite agli amministratori comunali:

- Irap amministratori comunali a carico Ente (capitolo 117): 8,5%.
- oneri riflessi per organi istituzionali in aspettativa a carico Ente (capitolo 113/1): euro 100,00.
- gettoni di presenza amministratori comunali (capitolo 113/2): euro 2.000,00.
- rimborsi spesa per amministratori comunali (capitolo 113/3): euro 2.000,00.
- trattamento di fine mandato del Sindaco (capitolo 113/10): euro 2.500,00.
- oneri per assenza amministratori dal lavoro (capitolo 113/4): euro 0,00.
- assicurazione per amministratori (capitolo 113/5): euro 0,00.

5) Di dare atto che le indennità e i gettoni di presenza sono soggetti alle ritenute fiscali previste dalle leggi vigenti.

6) Dare atto che le indennità di funzione e le quote degli oneri previdenziali ed assistenziali dovute per i lavoratori dipendenti, in aspettativa, che rivestono la carica di amministratore, saranno liquidate mensilmente, mentre i gettoni di presenza saranno liquidati semestralmente. Il rimborso a favore degli Enti datori di lavoro sarà liquidato in presenza di richiesta degli Enti medesimi. L'indennità di fine mandato al Sindaco sarà liquidata alla scadenza del mandato stesso.

7) Di far carico al Funzionario di Area di porre in essere, in termini organizzativi, quanto necessario per rispettare le scadenze sopra indicate.

8) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Area AREA FINANZIARIA - IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
DI BONAVENTURA DIEG



IL SEGRETARIO COMUNALE
D'EGIDIO RAFFAELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. 583

Li,

11.5 LUG. 2013



IL MESSO NOTIFICATORE
SCARPONE ROCCO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-08-2013 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li, 10-08-2013



IL MESSO NOTIFICATORE
SCARPONE ROCCO